

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Il Presidente introduce il punto 3 all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Bertoldi.

Bertoldi: *“E' un regolamento che andiamo ad approvare secondo lo schema del gestore Garda Uno S.p.A. E' un documento generale che poi viene specificato per ogni singolo Comune sulle caratteristiche del servizio concordato. Il Regolamento va a disciplinare la modalità di raccolta, la frequenza, il modo della differenziazione del rifiuto, l'igienizzazione dei contenitori delle piazzole, ovviamente di raccolta, il servizio di chiamata che abbiamo noi per gli ingombranti, la tenuta efficace dei centri di raccolta, lo spazzamento meccanizzato e, importante secondo me, anche i servizi di comunicazione: l'App dedicata, il numero verde, l'educazione ambientale e tante occasioni che abbiamo individuato con il gestore Garda Uno soprattutto per le scuole. Raccoglie [il Regolamento] inoltre il cronoprogramma dettagliato per lo svolgimento del servizio secondo le nostre esigenze e che abbiamo risollecitato in più incontri con il gestore e direi che non abbiamo grosse sacche di criticità oppure cose da migliorare. Per cui direi che il servizio secondo me viene gestito in modo corretto ed efficace. E' [questo quindi] il Regolamento che proponiamo per l'approvazione e va a disciplinare meglio la funzione e il servizio del Gestore”.*

Il Presidente ringrazia l'Assessore Bertoldi e non essendoci ulteriori interventi invita i Consiglieri a votare il punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive modificazioni, che costituisce il quadro normativo di riferimento per i rifiuti e, in particolare l'art. 21 che testualmente recita:

«Art. 21 – Competenze dei comuni.

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e

provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.»;

VISTO lo schema di regolamento presentato e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO che sono state osservate tutte le norme richiamate e comunque vigenti in materia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Bonincontri), contrari nessuno, resi da n. 11 Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo «Regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani», che si compone di n. 46 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE** atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INOLTRE,

con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 1 (Bonincontri), contrari nessuno, espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Bruno Vicentini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.a Maria Rosa Antonioli

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 28-04-2023
Comunale

Il Vice Segretario
dott.a Maria Rosa Antonioli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° 232 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **12-05-2023** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **12-05-2023**

Il Responsabile Amm.vo
MARIAROSA ANTONIOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa